



COMUNE DI ALBA ADRIATICA  
PROVINCIA DI TERAMO



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 223 Del 25-10-18

**COPIA**

**Oggetto: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNALE 2018  
- 2020. MODIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA NR. 106/  
2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 15:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Casciotti Antonietta	Sindaco	P
Ciccarelli Alessandra	Assessore	P
Pulcini Simone	Assessore	P
Di Matteo Francesca	Assessore	P
Cichetti Paolo	Assessore	P
Colonnelli Nicolino	Assessore esterno	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Casciotti Antonietta in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Scarpone Maria Grazia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Visti:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area e/o Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con precedente delibera di giunta nr. 106/2018 si stabiliva di modificare la delibera di giunta nr. 25/2018 e di approvare il seguente piano del fabbisogno del personale anno 2018 e triennio 2018 - 2020:

Anno 2018

Area Amministrativa – Ufficio Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, SUAP e C.E.D proroga convenzione ex art. 14 del CCNL del 22/01/2004 per 18 ore settimanali dal 01/01 al 31/12/2018 di un istruttore direttivo amministrativo categoria D;

Area Amministrativa Ufficio 2 Servizi Anagrafici, leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1. Mobilità esterna obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. nr. 165/2001 e, in caso di esito negativo della procedura, utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con determina nr. 120 del 03/09/2010;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti assunzione a tempo indeterminato e parziale al 45 percento di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti contratto di somministrazione di lavoro a termine per mesi 3 ed a tempo pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1;

Area Economia e Finanza assunzione a tempo indeterminato e parziale, al 55,50 percento di un istruttore direttivo economico – contabile categoria D Posizione economica D1 Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area di Vigilanza - attivazione di una procedura di selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di agenti di polizia municipale categoria C posizione economica C1 con riserva di posti, a scorimento di graduatoria, a favore dei volontari delle forze armate, ai sensi dell'art. 1014 comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010. Assunzioni a tempo determinato e pieno di agenti di polizia municipale categoria C posizione economica C1;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Anno 2019

Area di Vigilanza - Agenti di polizia municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Anno 2020

Area di Vigilanza - Agenti di polizia municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Richiamate le seguenti norme in materia di programmazione del fabbisogno di personale:

l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;

il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

l'articolo 20 della Legge 23 dicembre 1999 n. 448 ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20-bis del citato articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ribadendo che l'obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

Considerato quanto disposto dalla L. nr. 296/2006 e, in particolare, dall'art. 1 comma 557 dove viene stabilito, relativamente alla spesa di personale per l'anno 2007, che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione della spesa di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza e per l'efficienza degli uffici giudiziari" – convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge 112/2008, disciplinando la semplificazione e flessibilità nel turn over del personale dipendente;

Visto l'articolo 3, comma 5, del citato Decreto Legge 90/2014 il quale stabilisce che – fermo restando i vincoli imposti dai commi 557 e seguenti dell'articolo unico della

Legge 296/2006 – negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, percentuale che è elevata all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e al 100 per cento a decorrere dal 2018;

Visto l'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'art. 22, comma 2 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che, in caso di rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito dal DM previsto dall'art. 263 del TUEL, consente di assumere, negli anni 2017 e 2018, per il 75 per cento della spesa dei cessati rispettivamente nel 2016 e nel 2017 e, nel 2019, per il 100 per cento della spesa dei cessati nel 2018;

Visto l' art. 7, comma 2 bis del DL 14/2017 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel 2017 per l'80 per cento della spesa del personale dello stesso profilo cessato nel 2016 e nel 2018 per il 100 per cento della spesa del personale cessato nel 2017;

Visto il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, all'art. 35 comma 4 del Testo Unico Pubblico Impiego è stato previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello stesso Decreto, come modificato dal D. Lgs. 75/2017;

Verificato che il suddetto piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e che le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, Linee Guida pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 27/07/2018 e il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;

Preso atto che dopo la modifica apportata dal Decreto legge 50/2017, l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Stabilità 2016 ha assunto il seguente testo “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. [...] qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.”;

Preso atto che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione (DL 90/2014) e quindi al periodo 2011/2013;

Preso atto che l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visto l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e che, eventuali deroghe tale principio siano analiticamente motivate;

Visto l'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 78/2010 il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. [...] A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Le limitazioni previste dal presente comma non si

applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.”;

Verificato che il suddetto piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e che le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27/07/2018e, in ogni caso, in sede di prima applicazione, il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;

Viste le comunicazioni trasmesse dai Responsabili di Area/Ufficio e depositate agli atti in ordine alle necessità assunzionali;

Richiamato il D.L. nr. 113 del 24/06/2016;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e che, eventuali deroghe tale principio siano analiticamente motivate;

Richiamato l'atto deliberativo di C.C. n. 13 del 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 15.03.2018 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Esercizio Finanziario 2018 – approvazione”;

Richiamata la delibera della giunta comunale nr. 24 del 01/02/2018 con cui veniva approvata la nuova dotazione organica dell'ente che, alla data del 30/09/2018, stanti i mutamenti nel frattempo intervenuti, prevede nr. 43 posti a tempo indeterminato coperti, nr. 39 posti vacanti, dotazione organica complessiva nr. 82;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 177 del 31/07/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione periodo 2019 - 2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 137 del 25/06/2018 con la quale è stata approvata la Relazione sulla performance – PEG anno 2017;

Dato atto che:

il Comune di Alba Adriatica ha rispettato le disposizioni del pareggio di bilancio per l'anno 2017;

che il Comune di Alba Adriatica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 244 del Decreto Legislativo 267/2000 (enti dissestati) né dell'articolo 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);

che la presente programmazione permette di rispettare il principio di riduzione delle spese di personale (media del triennio);

che il valore dell'incidenza delle spese del personale sul volume complessivo delle spese correnti è pari al 17,12% come certificato dal Revisore dei Conti per il conto di bilancio 2017;

Considerate tutte le riserve di legge previste in favore delle categorie protette dalla Legge 68/1999 e dal Decreto Legislativo 215/2001 per il personale militare (nonché ogni eventuale ulteriore riserva eventualmente applicabile), che saranno esplicitamente previste nei bandi di concorso qualora dovesse ricorrere l'ipotesi di reintegrare le quote d'obbligo/riserva;

Richiamato l'articolo 33 del D.lgs 165/2001 modificato dall'articolo 16 della Legge 183/2011 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 disciplinante i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017-2019 dove è previsto al massimo un dipendente ogni 158 abitanti ed il Comune di Alba Adriatica, in riferimento alla popolazione residente al 30/09/2018, 12861 residenti, aveva alla stessa data in servizio 43 unità di personale a tempo indeterminato;

Preso atto che, come già stabilito con delibera di giunta comunale nr. 25/2018 non vi è la presenza di situazioni di personale in esubero e/o in sovrannumero o comunque di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali e che l'ente non intende avviare per l'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

Considerato che con l'apposizione del parere di regolarità contabile l'Ufficio Bilancio attesta il rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, costo del personale e vincoli di spesa;

Rilevato che in accordo con la normativa vigente, l'Ente ha conseguito un contenimento della spesa del personale, come da seguente tabella:

<b>Dettaglio</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Spesa del personale lorda	1.715.632,48	1.864.650,84	1.810.583,92
Incidenza della spesa di personale sulle spese correnti (al netto 15,42% delle voci escluse)		16,84%	17,12%
Incidenza della spesa di personale sulle spese correnti (al lordo 17,63% delle voci escluse)		19,38%	19,69%
Dipendenti al 31.12.	45	44	45

Considerato inoltre che:

il D.P.C.M. 21/02/2017 prevede che gli enti beneficiari di spazi finanziari ivi disciplinati trasmettano le informazioni relative agli investimenti, effettuati a valere

sui predetti spazi, al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229;

- l'art.1 c.508 della L. n.232/2016, prevede che: *“Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.”;*

Dato atto che la Responsabile dell'Ufficio Bilancio ha attestato che il Comune di Alba Adriatica ha richiesto spazi finanziari e pertanto è tenuto al monitoraggio di cui al D.P.C.M. 21/02/2017 e quanto segue:

N	RIFERIMENTI NORMATIVI	ADEMPIMENTO	ATTESTAZIONE
1	Art. 9 c.1, L. 243/2012 Circolare RGS 17/3.04.2017 Art.1 c.475 L. 232/2016	Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali del 2017	Rispettato
2	Art.1 c.723 lett, e) L. 208/2015 Circolare RGS 5/2016 Corte Conti Puglia n.111/2016 Art.1 c.470 L. 232/2016 Circolare RGS 17/3.04.2017	Avvenuto invio entro il 31/03/2018 - comunque entro il 30/04/2018 - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo entrate e spese finali del 2017	Rispettato
3	Art.1 c.475 L. 232/2016 Circolare RGS 17/3.04.2017	Conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali	L'Ente non rientra nella fattispecie indicata in quanto applicabile agli Enti che non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica
4	Art.10 c.5 D.Lgs. 150/2009 Art.169 c.3 bis D.Lgs. 267/2000	Adozione del Piano della Performance 2018-2020	Rispettato
5	Art.13 L. 196/2009 Art.9 c.1 quinque D.L 113/2016	Rispetto dei termini per l'approvazione di: Bilancio di previsione 2018/2020	Rispettato

Rendiconto 2017

## Bilancio consolidato 2017

6		Rispetto del termine di 30 gg. Dall'approvazione dei documenti contabili sopra indicati per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle P.A.	
7	Art.1 c.508 L. 232/2016 DPCM 21/2017	Trasmissione delle comunicazioni degli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà	L'Ente non ha usufruito di spazi finanziari
8	Art.9 c.3 bis D.L. 185/2008	Certificazione di credito nei confronti delle P.A.	Rispettato il termine di 30 gg. dalla data di ricezione dell'istanza
9	Art.243 c.1 D.Lgs. 267/2000	Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	Dallo schema di rendiconto 2017 l'Ente non risulta strutturalmente deficitario né in dissesto
10	art.27 del D.L. n.66/2014	attivazione piattaforma telematica per la certificazione dei crediti	Rispettato

Precisato che la presente programmazione triennale di fabbisogno di personale potrà essere rivista in relazione a nuove o diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche alle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione e che non sussistono al momento necessità di ulteriori programmazioni per il triennio 2018 - 2019-2020 e annualità 2018 riservandosi la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente

atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, in particolare, la necessità di riorganizzare la struttura dell'ente in funzione delle nuove esigenze derivanti dalla obbligatorietà di gestire in forma associata le funzioni fondamentali.

Rilevato che il reclutamento di unità part time si rende necessario al fine di superare le criticità legate a una costante riduzione del personale in servizio con impossibilità di procedere ad una integrale copertura dei posti vacanti, nonché alla necessità di continuare a garantire i servizi finora erogati dall'Ente, senza arrecare pregiudizio all'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza (intesa quale modalità economica di utilizzare le risorse a propria disposizione), efficacia (finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati) ed economicità (quale sintesi nel lungo periodo di utilizzare in modo efficiente le risorse raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi);

Precisato che, qualora dall'esperimento della procedura di mobilità volontaria dovessero risultare idonei soggetti con una percentuale di impiego superiore rispetto a quella richiesta, si provvederà alla cessione del contratto previa verifica del rispetto di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, anche in via prospettica sulle annualità successive al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 47, della Legge 311/2004;

Preso atto che l'articolo 3, comma 101, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 prevede che “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2015 dove si precisa che sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della Legge 244/2007;

Considerato che da consolidata prassi della Corte dei Conti l'aumento delle ore – fermo restando il regime di part time – non può essere equiparata alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (Deliberazione Corte Conti Sardegna n. 67/2012, Lombardia 462/2012, Veneto 106/2013) e solo la trasformazione a tempo pieno, rispetto all'originaria assunzione in regime di part time, intacca il plafond assunzionale per il corrispondente differenziale;

–

Richiamata la deliberazione della corte dei Conti n. 70 dell'8/6/2016, con la quale la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte conferma che “*il reclutamento mediante procedura di mobilità, tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni, non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente, derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa)*”;

Considerato che il quadro delle capacità assunzionali dell'Ente, tenuto conto della estrema variabilità negli anni della normativa di riferimento e della riconosciuta possibilità di utilizzo dei “resti assunzionali” (ovvero le quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi

precedenti – cfr. *Corte dei Conti – Sezione Autonomie, deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG secondo cui “ il calcolo delle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno debba essere effettuato ricomprensivo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti nel limite temporale dell’ultimo triennio … gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai ‘ resti ‘ relativi al triennio 2011-2013 “; cfr. anche: *Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Molise n.63/2016/PAR del 24 marzo 2016; Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Umbria n.64/2016/PAR del 16 giugno 2016* è il seguente:*

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2013 = € 23.161,81

CAPACITA’ ASSUNZIONALE ANNO 2014 = **80%** DI € 23.161,81 con rapporto percentuale tra spese correnti e spese di personale inferiore al 25% = € **18.529,45** (ex art.3, commi 5 e 5 –quater del decreto legge n.90/2014, convertito in legge n.114/2014) – L’Ente nel 2014 ha rispettato il patto di stabilità anno 2013;

---

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2014 = € 42.571,62

CAPACITA’ ASSUNZIONALE ANNO 2015 = **100%** di € 42.571,62 con rapporto percentuale tra spese correnti e spese di personale inferiore al 25% = € **42.571,62** (ex art.1, comma 228 della legge n.208/2015, come modificato dall’articolo 16 del decreto legge n.113/2016, convertito nella legge n.160/2016);

---

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2015 = € 40.217,04

CAPACITA’ ASSUNZIONALE ANNO 2016 = **100%** di € 40.217,04 con rapporto percentuale tra spese correnti e spese di personale inferiore al 25% = € **40.217,04** (ex art.1, comma 228 della legge n.208/2015, come modificato dall’articolo 16 del decreto legge n.113/2016, convertito nella legge n.160/2016);

---

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2016 = € 21.285,81

CAPACITA’ ASSUNZIONALE ANNO 2017 = **75%** di € 21.285,81 se ente rispettoso del parametro previsto dal DM di cui all’articolo 263, comma 2 del TUEL = € **15.964,35** (ex art.1, comma 228 della legge n.208/2015, come modificato dall’articolo 16 del decreto legge n.113/2016, convertito nella legge n.160/2016);

---

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2017 = € 19.941,91

CAPACITA’ ASSUNZIONALE ANNO 2018 = 75% di € 19.941,91 = € **14.956,43** oltre eventuali resti triennio 2015/2017 pari ad € 46.848,06

ASSUNZIONI ANNO 2018: **€ 55.439,78**

-C1 € 21.285,49

-C1 € 21.285,49

-D1 € 12.868,80

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2018 = € 42.571,62

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2019 = 100% DI € 42.571,62 = € 42.571,62  
oltre eventuali resti triennio 2016/2018

---

Richiamato il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, sulla proposta di Bilancio di Previsione 2018/2020 dal quale emerge, tra l'altro, che la previsione della spesa del personale, relativa agli anni 2017/2018/2019 è inferiore alla media del triennio 2011/2013, come di seguito riportato:

<b>Dettaglio</b>	<b>Spesa media rendiconti 2011/2013</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Spesa del personale lorda	€ 1.695.289,23	€1.650.623,29	€1.636.211,76	€1.588.120,50

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della L. 448/2001, prot. nr. 027707 del 24/10/2018 depositato agli atti;

Considerato che ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali di personale sono state considerate le cessazioni effettuate e previste per le seguenti annualità, ai fini della determinazione della capacità assunzionale a valere per il triennio 2018/2020

<b>Assunzioni anno</b>	<b>Periodo di computo cessazioni per turnover</b>
2018	Triennio 2015 – 2017
2019	Triennio 2016 – 2018
2020	Triennio 2017 – 2019

Considerata la necessità di procedere alla modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020 al fine di dar luogo al reclutamento di personale in quanto strettamente correlato a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.;

Visto il D. L.gvo 267/2000 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le disposizioni vigenti dei CCNL Comparto regioni ed Autonomie Locali;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

## **DELIBERA**

1 - di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 – di modificare la delibera di giunta nr. 106/2018 e di approvare il seguente piano triennale del fabbisogno del personale 2018 - 2020:

Anno 2018

Area Amministrativa – Ufficio Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, SUAP e C.E.D proroga convenzione ex art. 14 del CCNL del 22/01/2004 per 18 ore settimanali dal 01/01 al 31/12/2018 di un istruttore direttivo amministrativo categoria D, con delibera di Giunta Comunale nr. 196 del 14709/2018 preso atto dello scioglimento della convenzione con decorrenza dal 27/09/2018;

Area Amministrativa Ufficio 2 Servizi Anagrafici, leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimieriali assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1. Mobilità esterna obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. nr. 165/2001 e, in caso di esito negativo della procedura, utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con determina nr. 120 del 03/09/2010;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti contratto di somministrazione di lavoro a termine per mesi 3 ed a tempo pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1;

Area Economia e Finanza assunzione a tempo indeterminato e parziale, al 55,50 percento di un istruttore direttivo economico – contabile categoria D Posizione economica D1 Esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001. In caso di esito negativo accesso dall'esterno mediante ricorso, in primis, all'utilizzo di graduatorie concorsuali valide ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003 approvate da altre Amministrazioni per analogo profilo professionale da individuarsi nell'ambito della Provincia di Teramo e, in presenza di più graduatorie disponibili, ricorrendo al criterio della minore distanza km tra il Comune di Alba Adriatica e l'Amministrazione che dispone di graduatoria valida;

Area di Vigilanza - attivazione di una procedura di selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di agenti di polizia municipale categoria C posizione economica C1 con riserva di posti, a scorrimento di graduatoria, a favore dei volontari delle forze armate, ai sensi dell'art. 1014 comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010. Assunzioni a tempo determinato e pieno di agenti di polizia municipale categoria C posizione economica C1. Assunzioni effettuate;

Area Amministrativa Ufficio Servizi Al Cittadino: proroga per mesi 12 del contratto a tempo determinato e parziale a 32 ore settimanali di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 in essere alla data di approvazione della presente deliberazione e con scadenza al 30/11/2018, scadenza proroga 30/11/2019;

Area Amministrativa Ufficio Servizi al Cittadino assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1. Mobilità esterna obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. nr. 165/2001 e, in caso di esito negativo della procedura, utilizzo, in primis della graduatoria concorsuale approvata con DELIBERA DI GIUNTA n. 223 del 25-10-2018 - Pag. 13 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

determina nr. 120 del 03/09/2010 e, in subordine, assunzione dall'esterno previo esperimento della procedura ex art. 30 del D. Lgs. nr. 165/2001;

Area Amministrativa Ufficio 2 Servizi Anagrafici, leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali assunzione a tempo determinato e pieno per anni uno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 mediante utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con determina nr. 120 del 03/09/2010;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Anno 2019

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti assunzione a tempo determinato e pieno per anni uno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1;

Area di Vigilanza – Assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Agente di Polizia Municipale categoria C posizione economica C. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area di Vigilanza – Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Anno 2020

Area di Vigilanza – Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

3 - di dare atto che la previsione del fabbisogno di personale di cui sopra potrà essere oggetto di modifiche successive, in relazione all'evoluzione del quadro organizzativo/funzionale di riferimento interno dell'Ente e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle disposizioni legislative vigenti e qualora emanate ed applicabili quelle future;

4 - di precisare che il numero massimo di mensilità destinato alle assunzioni degli agenti di polizia locale a tempo determinato è comunque subordinato al rispetto del budget di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. nr. 78/2010;

5 - di precisare che i posti della presente programmazione saranno coperti attraverso le ordinarie procedure di reclutamento e le eventuali riserve dei posti, L. nr. 68/1999, D.Lgs. nr. 66/2010 nonché ogni ulteriore riserva eventualmente applicabile, saranno previste dal bando di concorso così come la percentuale del tempo di impiego compatibile con il rispetto del plafond assunzionale disponibile;

6 - di specificare che il reclutamento di unità part time si rende necessario al fine di superare le criticità legate ad una costante riduzione del personale in servizio con impossibilità di procedere ad una integrale copertura dei posti vacanti, nonché alla necessità di continuare a garantire i servizi finora erogati dall'Ente, senza arrecare pregiudizio all'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, intesa quale modalità economica di utilizzare le risorse a propria disposizione, efficacia, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed economicità, quale sintesi nel lungo periodo di utilizzare in modo efficiente le risorse raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi;

7 - di autorizzare, qualora all'esperimento della procedura di mobilità volontaria dovessero risultare idonei soggetti con una percentuale di impiego superiore rispetto a quella richiesta, gli Uffici competenti alla cessione del contratto previa verifica del rispetto di cui all'articolo 1 comma 557 – quater della L. nr. 296/2006 anche in via prospettica sulle annualità successive senza necessità di adozione di ulteriori atti da parte di questo Organo attesa la neutralità della spesa sul budget assunzionale al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 47 della L. nr. 311/2004;

8 - di dare atto che non vi è personale in eccedenza e/o in sovrannumero e che l'ente non intende avviare per l'anno 2018 procedure per la dichiarazione di eccedenza e/o in sovrannumero di dipendenti;

9 - di dare atto che l'ente rispetta la quota d'obbligo di cui alla L. nr. 68/1999 così come successivamente modificata ed integrata;

10 - di dare atto che quanto oggetto della presente vale quale modifica e integrazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio di riferimento, come contenuta nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 60 del 03/10/2018 e verrà recepito nella relativa Nota di aggiornamento;

11 - di procedere – ai sensi dell'articolo 6 – *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 come introdotto dall'articolo 4, comma 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 – alla comunicazione dei contenuti del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità definite dall'articolo 60 del citato D.Lgs. n.165/2001;

12 - di trasmettere il presente atto, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

13 - di trasmettere copia conforme del presente atto alle RSU ed alle OO.SS. a titolo di informazione successiva;

14 - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Prof.ssa Casciotti Antonietta

Il Segretario Generale  
F.to Scarpone Maria Grazia

---

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa, in data odierna, nell'elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

(X) - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(  ) – diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li 29/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Scarpone Maria Grazia

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alba Adriatica, li 29/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Scarpone Maria Grazia